

# **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 787 del 22/10/2024

**Oggetto:** Approvazione Accordo individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante per medici in formazione specialistica presso strutture extra rete formativa da parte della dottoressa Alice FERRARO dell'Università degli Studi di Milano, presso le strutture dell'ASL VCO. Durata da ottobre 2024 e sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI

(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021 PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

IL DIRETTORE SANITARIO F.F. - DOTT. TOSCANO PASQUALE







# **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funzionario: Barassi Marino Il funzionario incaricato alla pubblicazione.







# IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

# Premesso che,

- con deliberazione n. 628 del 7.8.2024 è stata approvata la graduatoria dei candidati in formazione specialistica relativa al del pubblico concorso bandito per la copertura di 1 posto di dirigente farmacista (Farmacia ospedaliera) nominando vincitore la Dr.ssa Alice Ferraro;
- con nota prot n. 52322 del 9.8.2024 il Responsabile della Sos Acquisizione e Gestione Giuridica del personale ha richiesto al Direttore della scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera, Università degli Studi di Milano, di esprimere il parere di competenza al fine di procedere all'assunzione a tempo determinato (ai sensi della L. n. 145/2018 e smi) della dr.ssa Alice Ferraro.

# Preso atto che

il Direttore della scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera nel comunicare, con lettera prot. n. 58913/24 del 13/09/2024, che il Consiglio della scuola di specializzazione ha espresso parere favorevole all'assunzione a tempo determinato della dr.ssa Ferraro, ai sensi della legge 145/2018 o della legge 35/2019, ex decreto Calabria, ha contestualmente inviato la bozza della convenzione da stipulare con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti presso le strutture dell'ASL VCO in quanto trattasi di strutture non incluse nella rete formativa della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera dell'Università degli studi di Milano.

<u>Vista</u> la proposta di Convenzione, inviata via mail alla dott.sa Stefania Collecchia dell'Ufficio concorsi ASL VCO dalla prof.ssa Francesca Selmin, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera in veste di responsabile didattico-organizzativo;

#### **Richiamato:**

- il Decreto Legislativo 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/Ce che modificano la direttiva 93/16/CE, e successive modificazioni e integrazioni";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 04/02/2015 "Riordino delle Scuole di







# Specializzazione di Area Sanitaria";

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il ministero della Salute n. 402 del 13/06/2017 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto interministeriale n. 68/2015";

<u>Considerato che</u> il Decreto Interministeriale n. 402/17 prevede che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del farmacista in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

<u>Considerato</u> che il testo della convenzione proposto risulta conforme a quanto previsto dai Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sopra citati.

<u>Dato atto</u> che restano a carico dell'Azienda le coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le strutture dell'ASL VCO.

<u>Visti</u> gli artt, 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

<u>Vista</u> la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art, 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

<u>Rilevato</u> pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

<u>Procede</u> ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, avente validità da ottobre 2024 sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, così come risulta dall'allegato al presente atto.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto







# **DELIBERA**

1) Di approvare, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la Convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante sostanziale, con la scuola di Scuola di Specializzazione in farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Milano, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante della Dottoressa Alice Ferrero avente validità da ottobre 2024 sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione.

# 2) Di dare atto che:

- ➤ Restano a carico dell'Azienda le coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione;
- qualora la presenza e l'attività degli specializzandi contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 3) Di dare atto inoltre che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 4) Di porre a carico dello specializzando l'obbligo del rispetto di tutto quanto previsto dall'ASL VCO in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in ottemperanza alla normativa in vigore, in particolare il D. Lgs 81/2008; il Responsabile della SOC Recupero e Riabilitazione Funzionale, vigilerà sul rispetto di tali obblighi.
- 5) Di evidenziare che lo specializzando è vincolato al rispetto della disciplina legislativa vigente in materia di riservatezza, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché al Regolamento Europeo di cui al GDPR 2016/679, in ordine alla cui vigilanza è responsabile il Dirigente/Responsabile della struttura destinataria, che è tenuto a fornire le dovute istruzioni in merito.
- 6) Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L. R. nº 10/1999



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttrice della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera Prof.ssa Francesca SELMIN, nata a Sesto San Giovanni il 01/09/1975, domiciliata per la sua carica in Milano, Via Giuseppe Colombo, 71 di seguito indicato Università

۹

- AZIENDA ASL VCO con sede in Omegna Via Mazzini n. 117 codice fiscale 00634880033, qui rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Chiara Serpieri, nata a Napoli il 19/07/1959, domiciliato per la carica presso AZIENDA ASL VCO di seguito indicato Ente o Azienda
  - entrambe congiuntamente denominate "Parti" -

#### Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- o il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

# Premesso che

- il Decreto Interministeriale n. 402/2017 prevede che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del farmacista in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- o l'Azienda ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale della

dott.ssa Alice FERRARO farmacista iscritta al terzo anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

#### Tenuto conto che

o il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Milano nella seduta del ......ha espresso parere favorevole alla proposta pervenuta ed ha accertato l'interesse della dott.ssa Alice FERRARO a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Azienda, predisponendo il relativo piano delle attività formative del farmacista in formazione specialistica.

# Tutto ciò premesso Si conviene e si stipula quanto segue

#### Art. 1

#### **Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

# Art. 2

#### **Finalità**

L'Ente si impegna ad accogliere presso l'UO di Farmacia di cui è responsabile la specializzanda, per lo svolgimento di attività professionalizzanti, Dott.ssa Alice FERRARO, nata in Arona il 06/09/1995, residente in Meina (No) Via Corciago 25, tel. 3342510093 codice fiscale FRRLCA95P46A429E (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Milano, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale di cui all'All. 1.

#### Art. 3

### Durata del Tirocinio

L'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione si svolge a partire dal mese di Ottobre 2024 e sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione.

#### Art. 4

Luoghi e tempi

L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'UO di Farmacia con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

#### Art. 5

# Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il farmacista in formazione specialistica, tenuto a frequentare la U.O. Farmacia e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera, nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Per la durata della formazione a tempo pieno al farmacista è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno della struttura assistenziale in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale, mentre è assicurata la possibilità dell'esercizio della libera professione intramuraria secondo i titoli posseduti.

Le attività formative svolte dal farmacista in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale (All. 1).

### Art. 6

# Tutor di riferimento

L'attività del farmacista in formazione specialistica si svolge sotto la guida della Dott.ssa PACE Jessica - Direttore Struttura Complessa Farmacia ASL VCO indicato come tutor di riferimento dall'U.O. di appartenenza.

#### Art. 7

# Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

L'attività di formazione è seguita e verificata dalla prof.ssa Francesca Selmin tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Dirigente farmacista responsabile della U.O. di Farmacia dell'Ente, presso la quale il farmacista in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, firmerà nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Il Dirigente farmacista responsabile della U.O. di Farmacia dell'Ente avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del farmacista in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal farmacista in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nell'Allegato 1. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del farmacista in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### Art. 8

# Obblighi del farmacista in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il farmacista in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal farmacista in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività della farmacia ospedaliera per una graduale assunzione dei compiti, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Durante la formazione presso l'Ente il farmacista in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione dell'Università, ove la distanza della sede dell'Ente rispetto alla sede della Scuola lo consenta, in alternativa il farmacista in formazione specialistica è tenuto a reperire il materiale didattico formativo presso la Scuola di appartenenza per l'anno accademico in corso.

Nell'ambito della struttura convenzionata il farmacista in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

# Art. 9

# Tutela assicurativa

È a carico dell'Ente, ovvero sul farmacista in formazione specialistica, la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal farmacista in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli

infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

#### Art. 10

### Prevenzione e Sicurezza

Il farmacista in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente e sono esposti a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale

datore di lavoro dell'Ente, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del farmacista in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Il farmacista in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

# Art. 11

# Mensa e uniformi di servizio

L'Ente assicura al farmacista in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa nei giorni di presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti farmacisti ospedalieri, il parcheggio ove disponibile e mette altresì a disposizione l'uniforme di servizio.

# Art. 12

# Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le Parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il farmacista in formazione specialistica dell'Università potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui viene a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

#### Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno due mesi.

# Art. 14

# Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

# Art. 15

# Oneri delle Parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

#### Art. 16

# **Imposte**

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Università degli Studi di Milano. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 D.M. 17.6.2014): l'Università effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 3439091 del 1991 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Milano, li	
PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	PER L'ASL VCO
IL DIRETTORE	IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	
Prof	Dott ssa Chiara SERPIERI